

**CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

**compresi nel
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE**

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO
E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE**

**CAPO 2°
PIANI D'INTERVENTO**

Articolo 7

1. Possono godere degli interventi previsti dall'articolo precedente:
 - a) Comuni e loro forme associative: per tutte le modalità previste nel precedente articolo 6 e in esclusiva le lett. a) e g) ovvero la concessione di mutui diretti del Consorzio e per le prestazioni di garanzia;
 - b) Enti pubblici ed Enti morali, le Associazioni, le Fondazioni e le cooperative senza fine di lucro ONLUS, Enti collettivi e ASUC, i Consorzi di miglioramento fondiario e le Parrocchie;
 - c) Persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, società legalmente costituite o società o Enti di fatto.

1. Le modalità di utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) e g) dell'art. 6 sono limitate ai soli Comuni e loro forme associative.

2. Qualora gli interventi previsti a favore dei soggetti di cui alle lettere b), c) del primo comma interessino un solo Comune, la concessione dei benefici di cui all'articolo 6 lettere b), c), d), può avvenire soltanto previo parere da parte del Comune interessato all'iniziativa.

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo, tenuto presente il riparto fra le Vallate previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, compila il piano degli interventi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Vallata competente in base alle segnalazioni o richieste provenienti dai Comuni.

2. Approvato il piano degli interventi, il Consorzio dà comunicazione a tutti gli Enti interessati delle opere programmate e delle forme di intervento.

3. Gli Enti compresi nel piano, al fine di ottenere la concessione di massima dell'intervento consorziale, devono far pervenire al Consorzio il provvedimento dell'Organo competente che approva l'opera e le modalità di finanziamento della stessa, o motivata domanda esplicitativa dei finanziamenti.

4. Se gli interventi previsti nel piano non possono essere eseguiti dagli Enti interessati, agli stessi può sostituirsi il Consorzio su loro delega espressa.

5. Dietro richiesta motivata, il Consiglio Direttivo può variare la destinazione dei fondi attribuiti dal piano ai Comuni.

6. Apposito regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum, patrocini e ausili finanziari.

7. I Comuni e le loro forme partecipative che intendono chiedere un contributo una tantum per l'acquisto dei beni mobili entro un limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei Piani di Vallata, e per una volta soltanto nell'arco del quinquennio, possono presentare apposita richiesta prima della formazione del bilancio preventivo del Consorzio chiedendo di usufruire dell'importo sull'assegnazione di competenza del Fondo di Rotazione, nei termini stabiliti dal 2° comma dell'articolo 9 del presente Regolamento.

8. Gli interventi che esulano dalle prescrizioni dei commi precedenti, sono di competenza del Presidente di Vallata o dei rispettivi Consiglieri per la verifica delle richieste, che svolgono di concerto con i Comuni interessati o competenti per territorio, concordando, se del caso, partecipazioni finanziarie all'iniziativa anche soltanto con rinuncia da parte del Comune alle proprie disponibilità assegnate dal Consorzio.

Articolo 9

1. Il Consorzio nell'ipotesi che qualche Comune non possa usufruire dei fondi consorziati assegnati a mutuo nei rispettivi Piani di Vallata, previa apposita dichiarazione del Sindaco e del Segretario Comunale attestante l'impossibilità per il Comune di assumere ulteriori carichi debitori, può trasformare la risorsa consorziale assegnabile sotto forma di mutuo, in un contributo una tantum da utilizzare nel quinquennio per il perseguimento delle finalità previste dalla Legge 959/1953 e successive modificazioni.

Il Consorzio, all'inizio di ogni quinquennio stabilisce una scala di rapporti per consentire la trasformazione delle assegnazioni di piano da mutuo a contributo. In ogni caso il rapporto non potrà mai essere inferiore a 10:1.